

Civile Ord. Sez. 6 Num. 10841 Anno 2020

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE

Relatore: FALASCHI MILENA

Data pubblicazione: 08/06/2020

ORDINANZA

sul ricorso 25743-2018 proposto da:

VALORI PIERGIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO ALESSANDRINI;

- *ricorrente* -

contro

RICCI ILLA, RICCI MARINO, elettivamente domiciliati in ROMA,
LARGO TRIONFALE 7, presso lo studio dell'avvocato STEFANO
FORINI, che li rappresenta e difende;

- *controricorrenti* -

contro

PALMI FIORELLA;

- *intimata* -

42
/20

Mil

avverso la sentenza n. 166/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 31/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Teramo, con sentenza n. 7/2011 depositata il 03.01.2011, accogliendo la domanda promossa da Ila Ricci, Mariano Ricci e Fiorella Palmi nei confronti di Ildemar di Allevi e Valori s.n.c., dichiarava risolto il contratto preliminare per l'inutile decorso del termine fissato nella diffida ad adempiere inviata dai promittenti venditori ex art. 1454 c.c. ed accertava, altresì, il diritto degli attori di trattenere la caparra con condanna della società convenuta alla restituzione immediata dell'immobile.

Interposta impugnazione da Piergiorgio Valori, la Corte di appello di L'Aquila, nella resistenza degli appellati, dichiarava l'inammissibilità del gravame per carenza di legittimazione attiva.

Avverso la sentenza della Corte distrettuale il Valori propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo, cui replicano con controricorso i Ricci, rimasta intimata la Palmi.

Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente notificata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Atteso che:

- il Collegio non condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale non sono

Ric. 2018 n. 25743 sez. M2 - ud. 09-01-2020

-2-

Mj

state mosse osservazioni critiche, e ritiene che il ricorso debba essere accolto per le ragioni di seguito esposte;

- venendo al merito delle critiche mosse alla sentenza impugnata, con l'unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione, ex art. 360, comma 1 n.3) e n. 5 c.p.c., per non avere la corte territoriale ritenuto ammissibile l'appello proposto dal Valori in qualità di socio unico della Ildemar di Valori Piergiorgio s.n.c. Ad avviso del ricorrente la Corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere la sua carenza di legittimazione a proporre appello affermando che la società Ildemar Valori Piergiorgio s.n.c. (di cui egli era socio unico ed amministratore) era una società diversa per denominazione e ragione sociale rispetto alla originaria convenuta, la Ildemar Allevi e Valori s.n.c. costituitasi dinanzi al giudice di prime cure, quale firmataria del preliminare. Del resto, la Ildemar di Valori Piergiorgio era stata cancellata dal registro delle imprese e ciò aveva comportato l'estinzione della società stessa, privandola della legittimazione di stare in giudizio con il conseguente trasferimento in capo ai soci dei rapporti obbligatori sorti prima dell'estinzione della società.

Il motivo è fondato.

In punto di fatto occorre premettere che risulta in atti (in particolare, dall'estratto del medesimo pubblico registro relativo alla cancellazione), e non è contestato, che la Ildemar di Valori Piergiorgio sia stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 09.07.2002 e che il codice fiscale della Ildemar di Valori Piergiorgio coincide con quello identificativo della Ildemar Allevi e Valori s.n.c. Analogamente emerge ex actis (cfr. atto di citazione) che il presente giudizio sia stato introdotto con atto notificato il 13.05.2002.

Orbene, come precisato da questa Corte (Cass. 22 luglio 2016 n. 15218), cui si intende dare seguito, in ordine agli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, dopo la riforma del diritto societario attuata dal d.lgs. n.

Ric. 2018 n. 25743 sez. M2 - ud. 09-01-2020

-3-

MJ

6 del 2003, proseguendo l'opera ricostruttiva già avviata con le sentenze nn. 4060, 4061, 4062 del 2010, va rimarcato che le Sezioni Unite hanno definito taluni fondamentali principi relativi alla questione delibata.

Dall'entrata in vigore della novella legislativa del 2003, in effetti, la cancellazione determina l'estinzione della società di capitali e la presunzione di estinzione della società di persone, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, avendo la riforma adottato, per una ratio di certezza giuridica, il sistema della liquidazione "formale" (Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2010 n. 4060 cit.).

La Corte ha precisato altresì che qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, che nel precedente regime normativo si riteneva non valesse a provocare l'estinzione dell'ente fin quando non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti, è ora invece da considerarsi senz'altro produttiva di quell'effetto estintivo: effetto destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, ove questa abbia avuto luogo in epoca successiva al 1°1.2004, data di entrata in vigore della citata riforma, oppure a partire da quella data ove si tratti di cancellazione intervenuta in un momento precedente.

Da tale premessa le Sezioni Unite muovono, quindi, con la pronuncia n. 6070 del 2013 per ricostruire le conseguenze dell'estinzione in termini - latu sensu - successivi: a) quanto agli effetti sostanziali passivi (trasferimento del debito sociale ai soci, con responsabilità limitata o illimitata, a seconda del tipo di responsabilità connesso alla struttura societaria); b) quanto agli effetti sostanziali attivi (acquisto in comunione tra i soci dei diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione, escluse le mere pretese e le ragioni creditorie incerte, la cui mancata liquidazione manifesta rinuncia); c) quanto agli effetti processuali (incapacità della società di stare in giudizio, interruzione del giudizio pendente, prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti

dei soci, inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla società o contro di essa, anziché dai soci o contro di essi).

In altri termini, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente società, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.

L'art. 2495 comma 2 cc (riprendendo, peraltro, quanto già stabilito in previgente art. 2456 comma 2) stabilisce, infatti, al riguardo, che i creditori possono agire nei confronti dei soci della dissolta società di capitali sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione.

Per ragioni di ordine sistematico, desunte anche dal disposto del novellato art. 10 della legge fallimentare, la sentenza n. 6070/13 delle Sezioni Unite ha ritenuto applicabile la stessa regola anche alla cancellazione volontaria delle società di persone dal registro delle imprese, quantunque tali società non siano direttamente interessate dalla nuova disposizione del menzionato art. 2495 e sia rimasto per loro in vigore l'invariato disposto dell'art. 2312 (integrato, per le società in accomandita semplice, dal successivo art. 2324).

Prosegue la citata sentenza n. 6070/13 delle Sezioni Unite con il puntualizzare che la situazione delle società di persone si differenzia da quella delle società di capitali, a tale riguardo, solo in quanto l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, superabile con prova contraria (vale a dire provando che in realtà la società ha continuato ad operare - e dunque ad esistere - pur dopo l'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese).

Ne consegue che, nei processi in corso, anche se non interrotti per mancata dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente ex



art. 110 c.p.c. (vertendosi in ipotesi di successione a titolo universale) ai soci, i quali, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione.

A sua volta l'estinzione della società, come determina la costituzione di una comunione fra gli stessi soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, così - sia pure nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 2312 comma 2 c.c. o all'art. 2495 comma 2 c.c., a seconda che si tratti di società personali o di capitale - rende personalmente responsabili i soci (e i liquidatori, se in colpa circa il mancato pagamento) per i crediti insoddisfatti.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno condivisibilmente rimarcato come il successore che risponde solo *intra vires* dei debiti trasmessigli non cessi per questo di essere un successore e, tuttavia, se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire e quindi sotto diverso profilo (cfr. in motivazione Cass. Sez. Un. n. 6070/2013 cit.).

Tale interpretazione ha ricevuto ulteriore avallo dalla Corte Costituzionale (Ord. 10.2.2016 n. 53) che, nel dichiarare la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2495 secondo comma c.c., sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, e 117 primo comma della Costituzione, ha rilevato il mancato esperimento da parte del giudice remittente, "del pur doveroso tentativo di dare una interpretazione costituzionalmente conforme della norma censurata, nonostante gli approdi ermeneutici in tal senso delle Sezioni 'Unite della Corte di cassazione" (cfr. sentenza 22.2.2010 n. 4060, 4061 e 4062; nonché 12.3.2013 n. 6070, 6071 e 6072).

In via ulteriore, va altresì rilevato come, sul versante processuale, la Corte abbia sottolineato che la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata,

Ric. 2018 n. 25743 sez. M2 - ud. 09-01-2020

-6-



priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dall'art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss cpc con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cpc; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe stato più possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso.

Orbene, con riferimento alla fattispecie in questa sede scrutinata, deve rilevarsi che il giudizio è stato introdotto nei confronti della cessata Ildemar Allevi e Valori s.n.c., dinanzi al Tribunale di Teramo, nel maggio 2002, la quale si costituì resistendo alla domanda attorea, mentre avverso la sentenza di accoglimento del medesimo Tribunale è stata proposta impugnazione da Piergiorgio Valori, nella qualità di ex socio unico della sopracitata società, cancellata dal Registro delle imprese a far data dal 9 luglio 2002. Questi era, quindi, legittimo successore della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., diversamente da quanto affermato dai giudici del merito, giacchè l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società, doveva necessariamente provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso.

Il ricorso deve pertanto essere accolto, per non avere i giudici del merito valutato i presupposti per l'operatività dell'art. 110 c.p.c.

Ric. 2018 n. 25743 sez. M2 - ud. 09-01-2020

-7-

nyf

In conclusione, va accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila, in diversa composizione, a cui viene rimessa anche la liquidazione delle spese di legittimità.

Stante l'accoglimento del ricorso, va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P . Q . M .

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di L'Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^a Sezione Civile, il 9 gennaio 2020.